

TI_GERICHTE 15.2021.25 vom 16. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.25

FR: TI_GERICHTE 15.2021.25 du 16 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.25 del 16 luglio 2021

Regeste

Notifica in via editale del precetto esecutivo diretto contro un escusso domiciliato all'estero. Domanda di ricusazione

Erwägungen

E. 29

febbraio 2020 di cui la ricorrente chiede una risposta dall'UE è invero indirizzata al presidente della Camera e si configura principalmente come un sollecito di trattamento della sua istanza di risarcimento danni del 21 gennaio 2020 relativa ai beni depositati presso la PI 1 – istanza dichiarata irricevibile già il 27 febbraio 2020 (inc.15.2020.8) – mentre l'istanza di annullamento del precetto esecutivo qui in discussione è stata formulata quale richiesta "nelle more" di quella procedura; che ad ogni modo, come visto, la censura è già stata respinta nella decisione del 17 dicembre 2020 (inc. 15.2020.101); che nel suo scritto del 5 ottobre 2020 la stessa ricorrente ammette che l'UE ha risposto alla sua istanza del 20 maggio 2020, seppur, a suo dire (non la produce), con un "letterina 26 maggio 2020 di due righe arroganti e irrispettose" ; che non si può pertanto rimproverare all'UE una denegata giustizia; che RI 1 non risulta aver impugnato la risposta in questione; che per i motivi della domanda di ricusazione del presidente della Camera (neppure riportata nelle conclusioni del ricorso) la ricorrente richiama la sua "memoria depositata avanti il TF dove pende sub iudice" ; che una simile motivazione è insufficiente, sicché la domanda si rivela inammissibile; che comunque sia il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale "memoria" con decisioni 5A_63/2021, 5A_64/2021 e 5A_65/2021 del 31 maggio 2021; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile. 2. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.